



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 17 MAGGIO 2002

Protocollo: 2369 B

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
TUTTE

e, per conoscenza:

All' Area affari giuridici e contenzioso

All' Area verifiche e controlli tributi doganali e
accise – Laboratori chimici

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
- Audit
- Antifrode

All' Istituto Centrale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 **ROMA**
(Rif. prot. n. 2428 del 17.04.02)

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 **ROMA**

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
Via Postumia, 3
00198 **ROMA**

All' Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale
Via Traversa, 3
57123 **LIVORNO**

All' Associazione Nazionale
Provveditori Appaltatori Navali
Via Cairoli, 11
16124 **GENOVA**
(Rif. prot. n.56/02/BP del 1/3/02)

All' ASSINDUSTRIA
Via F. Romani, 9
16122 **GENOVA**
(Rif. prot. n.645/GAC del 28/02/02)

OGGETTO: Dichiarazione di esportazione per provviste di bordo delle navi e degli aeromobili (artt. 252 e ss. del T.U.L.D)- Circolare n. 78 del 9 marzo 1989 dell'ex Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette.

Con istanza del 28 febbraio 2002, l'ASSINDUSTRIA di Genova ha chiesto un aggiornamento del limite massimo del valore complessivo delle merci dichiarate all'esportazione, per raggruppamento tariffario e con l'uso di codici commerciali, come provviste di bordo di navi ed aeromobili, secondo le modalità di cui alla circolare n. 78 del 9 marzo 1989, prot. n. 4081/88/UTCD, dell'ex Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette.

In particolare, la suddetta Associazione ha chiesto un innalzamento di tale limite massimo dagli attuali euro 1.549,00 (pari a £ 3.000.000) ad euro 3.000,00.

Con lettera del 1° marzo 2002, analoga richiesta è stata formulata anche dall'Associazione Nazionale Provveditori Appaltatori Navali (ANPAN).

Considerate le argomentazioni svolte nel merito dalle Associazioni istanti, è stato sentito al riguardo l'Istituto Nazionale di Statistica il quale, con foglio prot. n. 2428 del 17 aprile u.s., ha comunicato il proprio assenso all'elevazione di detto limite nei termini richiesti.

Ciò premesso, anche al fine di consentire uno snellimento delle formalità doganali di esportazione nei casi di specie, si dispone che il penultimo periodo della citata circolare n. 78 del 1989, già modificato con telex n. 879/III/SD del 27.6.1992 e con telex n. 3930/III/SD del 26.7.1995, venga sostituito dal seguente: "Il valore di ciascun singolo non potrà superare l'importo di euro 3.000,00 (tremilaeuro)".

Si prega di voler impartire relative disposizioni ai dipendenti uffici.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. Aldo Tarascio